

Spettabile
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
c/o Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Torino

Alla c.a. della Presidente Avv. Cesarina Manassero

dell'Avv. Caterina Biafora

dell'avv. Emilia Conrotto

Torino, 23 luglio 2020

Spettabile COMITATO PARI OPPORTUNITÀ c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino,

facendo seguito alle intese raggiunte con la Presidente Avv. Cesarina MANASSERO e con le Avv. Caterina BIAFORA ed Emilia CONROTTO -che hanno curato il progetto-, con la presente Vi presentiamo la nostra proposta di

Accordo di promozione e segnalazione di pregi

TRA

PerMicro S.p.A. con sede legale in Torino, Via XX Settembre, 38 - 10121 TORINO, Iscritta al Registro delle Imprese di Torino, C.F. e P. IVA n. 09645130015, Iscrizione al n.ro 139 dell'Albo degli intermediari Finanziari ex art.106 TUB, in persona dell'Amministratore Delegato (di seguito "PerMicro")

E

Il COMITATO PARI OPPORTUNITÀ c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, CF 97854930019 (di seguito "il segnalatore")

nel seguito collettivamente definite come "le Parti"

PREMESSO CHE:

- A. PerMicro è un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. ex 106 del TUB D.lgs. 385/93 autorizzata all'esercizio dell'attività di concessione dei finanziamenti nei confronti del pubblico definito ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUB;
- B. PerMicro svolge attività di natura solidaristica e, nello specifico, opera nell'ambito dei finanziamenti alle imprese ed alle famiglie, concedendo microcrediti e finanziamenti per l'avvio o sviluppo di micro-imprese e per rispondere alle necessità di credito di liberi professionisti, individui e famiglie;
- C. il COMITATO PARI OPPORTUNITÀ presso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nell'ambito della propria attività è interessata a segnalare i pregi della PerMicro ai propri

- associati potenzialmente interessati a ricevere i prodotti e servizi offerti da PerMicro;
- D. il presente contratto sostituisce con pieno effetto ogni altro patto o intesa orali o scritti precedentemente intercorsi tra le Parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1.1. Il presente contratto persegue scopi solidaristici ed ha per oggetto l'attività di segnalazione da parte del Segnalatore di potenziali Clienti interessati ai Prodotti di PerMicro.
- 1.2. Il Segnalatore accetta di svolgere, in nome e per contro proprio, l'attività di segnalazione a favore di PerMicro esclusivamente segnalando ai propri associati la denominazione di PerMicro, nonché la sede, le dipendenze, l'eventuale sito Internet di PerMicro, accedendo ai quali sarà possibile ottenere informazioni inerenti al servizio; enunciando genericamente i pregi, la reputazione e le capacità di PerMicro di rispondere alle esigenze dei Clienti Interessati;

2. ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SEGNALAZIONE

- 2.1. Al fine di assicurare la maggior efficacia all'iniziativa e di promuovere la partnership, le Parti si impegnano a concordare le attività di comunicazione, tutti i materiali, i testi, i layout dei piani di comunicazione.
- 2.2. Il Segnalatore:
- non porrà in essere alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse di PerMicro;
 - non riceverà da parte dei clienti stessi documenti contrattuali o di accettazione di un'offerta o mezzi di pagamento;
 - non consegnerà ai clienti documenti contrattuali o d'offerta, ovvero documentazione di carattere pubblicitario predisposta da PerMicro;
 - non potrà prestare la propria collaborazione in sede di raccolta della documentazione funzionale alla conclusione di contratti;
 - non accetterà o assumerà procure, incarichi o compensi da parte dei clienti con riferimento alla segnalazione ed agli eventuali successivi rapporti contrattuali tra PerMicro e il cliente che a seguito di tale segnalazione dovessero concretizzarsi;
 - in generale, non svolgerà qualsiasi attività riservata dalla normativa ai promotori finanziari e ai dipendenti di PerMicro.
- 2.3. Nella fase di esecuzione del contratto il Segnalatore:
- non chiederà dati e non cercherà di assumere né dal cliente né da PerMicro informazioni sullo svolgimento del rapporto in essere, in particolare sull'andamento della gestione;
 - non richiederà né al cliente né a PerMicro copie dei rendiconti di gestione;
 - si asterrà dall'interferire, in ogni senso, nei rapporti in essere tra il cliente e PerMicro, in relazione a qualsiasi fase o vicenda dei medesimi (anche in caso di contestazioni da parte del cliente).
- In generale, il Segnalatore non svolgerà alcuna attività riservata dalla normativa ai dipendenti di PerMicro.
- Una volta avvenuta la segnalazione, è fatta salva la possibilità per il cliente interessato di recarsi presso le sedi PerMicro all'indirizzo fornitogli dal Segnalatore.
- Il Segnalatore assumerà un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

3. CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1. L'attività di segnalazione si intende effettuata a titolo gratuito.

4. NATURA DELLA PRESTAZIONE

4.1. L'attività di segnalazione di pregi di cui al presente contratto si dovrà intendere ad ogni effetto di natura autonoma e pertanto il Segnalatore svolgerà l'incarico affidatogli in totale autonomia organizzativa ed operativa.

5 DURATA DEL CONTRATTO – RECESSO - RISOLUZIONE

5.1. Il presente contratto avrà durata annuale a partire dalla data della sottoscrizione e sarà tacitamente prorogato di anno in anno.

5.2. Le Parti possono in qualsiasi momento recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto alla sede legale dell'altra Parte tramite PEC o raccomandata a.r., con un preavviso minimo di 3 mesi.

6 RESPONSABILITA'

6.1. Le Parti si impegnano nello svolgimento delle trattative, nella formazione del contratto e per tutta la durata del medesimo a comportarsi secondo correttezza e buona fede.

6.2. Le Parti concordano che, per quanto di propria rispettiva competenza, nell'esecuzione nel presente contratto, opereranno nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti ad essa applicabili, rimanendo altresì responsabili per l'operato di terzi che dovessero utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività in virtù del contratto.

6.3. Si escludono responsabilità delle Parti per disservizi, interruzioni o sospensioni dei servizi, per mancata, ritardata o parziale esecuzione di questo contratto in dipendenza di circostanze al di fuori del proprio ragionevole controllo o della propria sfera di competenza.

7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ciascuna nel proprio ruolo, si danno reciprocamente atto di impegnarsi a trattare i dati personali di cui verranno in possesso in conformità a quanto prescritto dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.

8 COMUNICAZIONI - ELEZIONE DI DOMICILIO

Se non diversamente concordato dalle Parti o prescritto dalla legge, qualunque avviso, richiesta od altra comunicazione dovranno essere fatti per iscritto mediante PEC, raccomandata A.R. anticipata via fax o e-mail agli indirizzi indicati in epigrafe.

PerMicro S.p.A.

L'Amministratore Delegato



COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

